



COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 02/06/1994

Modificato e riapprovato nel nuovo testo con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2018

Modificato e riapprovato nel nuovo testo con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 08/04/2020

SOMMARIO

TITOLO I – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA	pag.	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	3
Art. 1 – Oggetto e finalità	pag.	3
Art. 2 – Beni oggetto di occupazione	pag.	3
Art. 3 – Concetto di suolo pubblico	pag.	3
Art. 4 – Concetto di occupazione permanente, temporanea e occasionale	pag.	3
CAPO II – MODALITA’ DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI	pag.	4
Art. 5 – Diritto di occupazione	pag.	4
Art. 6 – Concessioni e autorizzazioni	pag.	4
Art. 7 – Domanda di occupazione	pag.	4
Art. 8 – Istruttoria dell’istanza	pag.	5
Art. 9 – Contenuto e rilascio della concessione o dell’autorizzazione	pag.	5
Art. 10 – Titolarità della concessione o dell’autorizzazione	pag.	5
CAPO III – RINNOVO, VOLTURA, PROROGA, REVOCA, DECADENZA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI	pag.	6
Art. 11 – Rinnovo, voltura, proroga e disdetta della concessione e dell’autorizzazione	pag.	6
Art. 12 – Modifica e sospensione della concessione o dell’autorizzazione	pag.	6
Art. 13 – Decadenza e revoca della concessione o dell’autorizzazione	pag.	6
CAPO IV – MODALITA’ PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE OCCUPAZIONI E SUCCESSIVI CONTROLLI	pag.	7
Art. 14 – Obblighi del concessionario	pag.	7
Art. 15 – Modalità d’uso dell’area in concessione	pag.	7
Art. 16 – Intralcio alla circolazione	pag.	8
Art. 17 – Rimozione delle opere	pag.	8
Art. 18 – Diritto di controllo – Accertamento delle violazioni – Ordinanza di sgombero e ripristino	pag.	8
CAPO V – FORME SPECIALI DI OCCUPAZIONE	pag.	9
Art. 19 – Occupazioni d’urgenza	pag.	9
Art. 20 – Spettacoli viaggianti	pag.	9
Art. 21 – Mestieri girovaghi e artistici	pag.	9
Art. 22 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag.	10
Art. 23 – Occupazione del suolo pubblico in occasione di fiere e mercati	pag.	10
Art. 24 – Occupazioni con strutture pubblicitarie rimovibili	pag.	10
Art. 25 – Posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche	pag.	10
Art. 26 – Passi carrabili	pag.	10
Art. 27 – Posteggi riservati alle persone diversamente abili	pag.	11
Art. 28 – Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	pag.	11
Art. 29 – Occupazione con impianti di distribuzione carburante	pag.	12
Art. 30 – Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico	pag.	12
Art. 31 – Occupazioni con ponti, scale etc.	pag.	12
Art. 32 – Occupazioni occasionali soggette a comunicazione	pag.	12
Art. 33 – Occupazioni di altra natura	pag.	13
CAPO VI – OCCUPAZIONI ABUSIVE E SANZIONI	pag.	13
Art. 34 – Occupazioni abusive	pag.	13
Art. 35 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag.	13
TITOLO II – DISCIPLINA TARIFFARIA	pag.	13
Art. 36 – Soggetti attivi e soggetti passivi	pag.	13
Art. 37 – Classe del Comune – Graduazione delle tariffe	pag.	13
Art. 38 – Oggetto della tassa	pag.	14
Art. 39 – Criteri di determinazione della superficie tassabile	pag.	14
Art. 40 – Tassazione, aumenti e riduzione delle tariffe	pag.	15
Art. 41 – Riduzione per occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti. Convenzioni	pag.	16
Art. 42 – Esenzioni ed esclusioni	pag.	16
Art. 43 – Denuncia	pag.	17
Art. 44 – Versamento della tassa	pag.	17
Art. 45 – Funzionario responsabile	pag.	18
Art. 46 – Accertamento e riscossione coattiva	pag.	18
Art. 47 – Affidamento del servizio di accertamento e riscossione della tassa	pag.	19
Art. 48 – Sanzioni tributarie ed amministrative	pag.	19
Art. 49 – Disposizioni finali	pag.	19
Art. 50 – Entrata in vigore del Regolamento	pag.	19

TITOLO I - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per effettuare l'occupazione del suolo pubblico nel territorio del Comune di Moncalvo, nonché i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Beni oggetto di occupazione

1. Ai fini del presente regolamento, possono essere oggetto di occupazione permanente, temporanea od occasionale, in seguito a concessioni o autorizzazioni accordate dall'Amministrazione Comunale, quando non sia pregiudicato l'interesse della collettività:
 - a) gli spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura e le aree private soggette a pubblico passaggio;
 - b) gli spazi sovrastanti tali aree, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - c) gli spazi sottostanti tali aree, comprese le occupazioni poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Art. 3 - Concetto di suolo pubblico

1. Ai fini del presente regolamento, con il termine "suolo pubblico" si intende:
 - a) il suolo (vie, piazze, corsi, strade, portici) e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) il suolo privato (incluso il relativo soprassuolo e sottosuolo) per il quale si è verificata l'acquisizione della servitù di pubblico passaggio ovvero l'area privata messa volontariamente a disposizione della collettività o comunque liberamente fruibile dalla collettività.

Art. 4 - Concetto di occupazione permanente, temporanea e occasionale

1. Per occupazione s'intende ogni fatto che costituisca un uso particolare del bene concesso, con esclusione, anche parziale, dello stesso bene dall'uso di altri cittadini, sia pure in modo potenziale e futuro, per effetto della concessione o autorizzazione accordata, nella parte superficiale, nello spazio sovrastante e sottostante.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata non superiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.
4. Nell'ambito delle occupazioni temporanee, si definiscono come "occupazioni occasionali", quelle per iniziative occasionali di carattere culturale, sociale, religioso, di solidarietà, ecc. o per esigenze personali di privati cittadini (ad es. traslochi, piccoli interventi ecc.), meglio definite nel successivo art. 32 del presente Regolamento.
5. Il corrispettivo dovuto dal beneficiario di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione emesso dal Comune di Moncalvo che gli consenta di occupare spazi o aree pubbliche è rappresentato, a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i., dalla tassa di occupazione.

CAPO II - MODALITA' DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 - Diritto di occupazione

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere accordato senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa (qualora dovuta), fatta eccezione per le occupazioni "occasionalì", dettagliate nell'art. 32 del presente Regolamento e per le occupazioni "d'urgenza", dettagliate nell'art. 38 del presente Regolamento.
2. Ogni occupazione priva effettuata in assenza di concessione o autorizzazione, ovvero difforme dalla stessa, o eccedente il tempo concesso, è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti disposto da norme vigenti.

Art. 6 - Concessioni e autorizzazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di carattere permanente e temporaneo sono autorizzate con atto del responsabile dell'ufficio competente:
 - a) per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, viene rilasciato, previa istruttoria, apposito atto di concessione;
 - b) per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, viene rilasciata apposita autorizzazione.
2. Le concessioni o autorizzazioni rilasciate sono subordinate alle disposizioni di legge, nonché alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali. Qualora le occupazioni prevedano la costruzione o l'installazione di manufatti, impianti ed altre opere, la concessione è subordinata al rilascio del titolo abilitativo edilizio.
3. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione o di autorizzazione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione o l'autorizzazione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, che accerterà la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, rilascerà la concessione o l'autorizzazione in via di sanatoria, ovvero, in caso contrario, applicherà le sanzioni prescritte.
4. La concessione non può avere validità superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo alla data di scadenza.
5. Per le occupazioni che non necessitano di previa autorizzazione scritta, la ricevuta di pagamento della tassa sostituisce l'autorizzazione.

Art. 7 - Domanda di occupazione

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazione di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda onde ottenere le prescritte concessioni o autorizzazioni, fatta eccezione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a 6 ore, di cui al successivo art. 32, per le quali la richiesta è sostituita con una comunicazione.
2. Le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia permanenti che temporanee sono presentate al Servizio Tecnico, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici.
3. Le domande, devono essere prodotte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'occupazione; tale termine viene ridotto a 15 (quindici) giorni per le occupazioni occasionali e per le occupazioni temporanee finalizzate all'effettuazione di lavori edilizi.
4. Qualora l'occupazione comporti opere od installazioni che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio.
5. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti, sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo sussistano eventuali diverse priorità stabilite dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa rilascio o rinnovo della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari o per debiti

derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione/autorizzazione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 8 - Istruttoria dell'istanza

1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tal fine acquisirà i pareri degli altri Uffici comunali interessati e delle Commissioni competenti. In caso di mancata prescrizione regolamentare il termine per la decisione è di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
2. Per le occupazioni occasionali e per le occupazioni temporanee finalizzate all'effettuazione di lavori edilizi, il termine di cui al comma precedente viene ridotto a 15 (quindici) giorni.
3. L'ufficio competente ha facoltà di richiedere la produzione di documentazione integrativa necessaria ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza; i termini del procedimento rimangono sospesi a partire dalla data in cui viene notificata all'interessato la richiesta di integrazione della documentazione e riprendono a decorrere dalla data di completa produzione della stessa.
4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini indicati al comma 1 e comma 2, i motivi del diniego stesso.

Art. 9 - Contenuto e rilascio della concessione o dell'autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art. 8, l'Ufficio competente rilascia la concessione o l'autorizzazione.
2. L'atto di concessione o di autorizzazione deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione o dell'autorizzazione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa per l'occupazione, se dovuta.
3. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di ogni molestia, danno o gravame, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità
4. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono ad ogni effetto precarie e come tali sempre revocabili ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del presente regolamento.
5. Il Comune può imporre la prestazione di cauzione, mediante versamento in contanti alla Tesoreria comunale o a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino nelle condizioni originarie;
 - b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale.
6. Copia dell'atto di concessione per le occupazioni permanenti, o dell'atto di autorizzazione per le occupazioni temporanee, viene trasmessa all'Ufficio Tributi per l'applicazione della tassa ed i controlli conseguenti.

Art. 10 - Titolarità della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione sono rilasciate a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

CAPO III - RINNOVO, VOLTURA, PROROGA, REVOCA, DECADENZA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 - Rinnovo, voltura, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza.
3. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando la durata e la motivazione per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
4. Per le occupazioni permanenti, che hanno durata pluriennale, non sussiste l'obbligo di rinnovo annuale della richiesta, fino alla scadenza del periodo di validità della concessione; a tale data dovrà essere presentata una nuova domanda per il rinnovo dell'autorizzazione, con i tempi e le modalità di cui sopra.
5. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Chi intende subentrare, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.
6. In caso di voltura di concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento della tassa per l'intero anno. La tassa versata vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata. La voltura della concessione, comunque, non dà luogo a rimborso.
7. Non è richiesto il nuovo atto di concessione o di autorizzazione di cui al precedente comma 4 nei casi di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'esercizio di un'attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.
8. La mancata istanza di voltura da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni, è da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.
9. La disdetta anticipata della concessione o dell'autorizzazione deve essere comunicata 2 (due) mesi prima del termine di scadenza nel caso di concessione e 15 (quindici) giorni nel caso di autorizzazione. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.

Art. 12 - Modifica e sospensione della concessione o dell'autorizzazione

1. Il Comune può modificare o sospendere, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione o dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore, dà diritto alla riduzione della tassa e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

Art. 13 - Decadenza e revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) violazioni reiterate, da parte del concessionario e dei suoi collaboratori o dipendenti, agli obblighi previsti nella concessione rilasciata;
 - b) violazione di norme legislative o regolamentari in materia di occupazione del suolo pubblico;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e con quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
 - d) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

- e) mancata occupazione, senza giustificato motivo, del suolo avuto in concessione, nei 30 (trenta) giorni successivi al rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e nei 5 (cinque) giorni successivi per le occupazioni temporanee.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
3. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse.
4. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
5. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, a cura del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni. Contro il provvedimento di revoca è possibile il ricorso alle autorità giurisdizionali nei termini e con le modalità stabiliti dalle leggi vigenti in materia.
6. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione d'interessi e di qualsiasi indennità. A tal fine gli interessati sono tenuti a presentare apposita richiesta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca, a pena di decadenza.
7. Al rimborso provvede il Servizio Tributi, su segnalazione dell'Ufficio che ha revocato la concessione o l'autorizzazione per l'occupazione.

CAPO IV - MODALITA' PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE OCCUPAZIONI E SUCCESSIVI CONTROLLI

Art. 14 - Obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di versare la tassa dovuta per l'occupazione e l'eventuale deposito cauzionale, prima del ritiro dell'atto di concessione o di autorizzazione presso il competente ufficio.
2. La concessione o l'autorizzazione non entrano in vigore fino al pagamento della tassa.
3. Il mancato tempestivo ritiro dell'atto di concessione espone alla comminazione della sanzione correlata alla violazione dell'obbligo di esibizione della concessione, come previsto al successivo comma 4.
4. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto;
 - c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - d) di provvedere, al termine dell'occupazione, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - e) di comunicare ai competenti uffici comunali la modifica o la cessazione dell'occupazione.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione e/o autorizzazione.

Art. 15 - Modalità d'uso dell'area in concessione

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
2. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti. Deve collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico e privato, e adottare le misure necessarie atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

Art. 16 - Intralcio alla circolazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico non devono intralciare il traffico degli autoveicoli, veicoli e pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici o privati.
2. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli, veicoli e persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività industriali, commerciali e simili devono sgombrare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile, restituendolo al libero transito.

Art. 17 - Rimozione delle opere

1. In caso di scadenza del termine di durata della concessione o dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché in caso di revoca, decadenza o sospensione della stessa, il soggetto destinatario del provvedimento dovrà provvedere, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale di concessione/autorizzazione e/o di revoca:
 - a) alla rimozione delle opere integranti l'occupazione;
 - b) alla ripulitura dell'area occupata e all'asportazione dei rifiuti;
 - c) all'asportazione dei materiali e delle cose eventualmente depositate sull'area;
 - d) alla rimessa in pristino dell'area;
 - e) alla riconsegna dell'area occupata nello stesso stato nella quale questa si trovava alla data del provvedimento comunale di concessione e/o autorizzazione.
2. Ove il destinatario non esegua quanto previsto al comma 1, verrà diffidato a mezzo di lettera raccomandata A/R ad adempiere nel termine e con le modalità che saranno stabilite dal responsabile del procedimento.
3. Nel caso in cui il destinatario non adempia neanche dopo essere stato diffidato se non sono state prestate garanzie economiche si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Nel caso in cui il destinatario non adempia dopo essere stato diffidato e lo stesso abbia prestato garanzia a mezzo di deposito cauzionale o polizza fideiussoria, il Comune utilizzerà tale somma per eseguire i lavori che il soggetto interessato non ha provveduto a fare senza che questi possa nulla opporre.
5. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

Art. 18 - Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della Polizia Municipale, la quale ha diritto, ove lo ritenga opportuno, di prendere visione del disciplinare di concessione.
2. Se nel corso dell'accesso e dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendita di merce diversa da quella indicata nell'autorizzazione, gli agenti incaricati compilano il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
3. La contestazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalla legge e dall'art. 48 del presente Regolamento, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi, comunque non inferiore a 3 (tre) giorni.
5. Decorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile tutte le relative spese ivi comprese le eventuali spese di custodia dei materiali.

CAPO V – FORME SPECIALI DI OCCUPAZIONE

Art. 19 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo.
2. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione, completa della tipologia dei lavori e della superficie occupata, via fax, per email o telegramma, al Servizio Tecnico e all'Ufficio di Polizia Municipale.
3. Copia della comunicazione, in quanto titolo provvisorio giustificativo dell'occupazione, deve essere conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa e deve essere esibita agli agenti addetti al controllo.
4. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).
5. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di presentare all'ufficio competente copia dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.
6. Gli uffici competenti provvedono ad accertare:
 - a) che sussistano le condizioni di sicurezza pubblica per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) che sia comunque garantita la pubblica circolazione;
 - c) se l'intervento di urgenza non possa essere eseguito occupando una porzione minore o diversa di suolo pubblico;
7. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione con le modalità previste al precedente c. 2.
8. Quando l'intervento interessa strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare anche nel caso di interventi su strade non aperte alla circolazione veicolare, se si rende necessario tutelare l'incolumità pubblica e privata.

Art. 20 - Spettacoli viaggianti

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge, fra le quali:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a duecento posti;
 - d) circhi: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

Art. 21 - Mestieri girovaghi e artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici per lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Per le occupazioni di cui al precedente c. 1 che non superano la durata di un'ora è sufficiente presentare la comunicazione di cui all'art. 32 del presente Regolamento all'Ufficio Polizia Municipale.

Art. 22 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario per la consegna della merce e per la riscossione del prezzo, non hanno l'obbligo di richiedere il permesso di occupazione.
2. La sosta non può comunque prolungarsi, nello stesso spazio o area, oltre la durata di un'ora.
3. In ogni caso, tra una sosta e l'altra dovrà intercorrere una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.

Art. 23 - Occupazione del suolo pubblico in occasione di fiere e mercati

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia a quanto previsto nello speciale Regolamento Comunale dei mercati e delle fiere.

Art. 24 - Occupazioni con strutture pubblicitarie rimovibili

1. Fermo restando quanto disposto in materia dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione del mezzo pubblicitario, che costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
2. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli enti competenti, salvo specifica conferenza dei servizi.
3. In ogni caso l'occupazione del suolo per il posizionamento di strutture pubblicitarie rimovibili nel centro storico di Moncalvo è ammessa esclusivamente per pubblicizzare manifestazioni, spettacoli o eventi culturali.
4. Per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 25 - Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati settimanali, è regolata dal rispettivo regolamento speciale.
2. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
3. E' vietato ai titolari dei posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

Art. 26 - Passi carrabili

1. Per passo carrabile si intende quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Il passo carrabile deve consentire l'accesso ad un'area o fabbricato, idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli.
3. Il concessionario del passo carraio, in conformità anche a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), è tenuto all'apposizione dell'apposito contrassegno di divieto di sosta in prossimità del passo carrabile. Tale contrassegno, che porterà l'indicazione del numero di

concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di che trattasi, verrà fornito dal Comune, previa corresponsione da parte del concessionario del costo sostenuto per la realizzazione del cartello.

4. È vietata l'apposizione di cartelli diversi da quello sopraindicato così come è vietata la pubblicizzazione di passi carrabili non autorizzati.
5. Nuovi passi carrabili possono essere autorizzati dal Servizio Tecnico, previo accertamento dei luoghi da parte del Corpo di Polizia Municipale.
6. Nel caso in cui non esistano marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie, è consentito al proprietario richiedere il divieto di sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi. Il Comune, a seguito della richiesta e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte delle collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati da calcolarsi secondo quanto indicato al c. 8, art. 39 del presente Regolamento, e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.
7. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento della tassa annuale di occupazione suolo pubblico calcolata come indicato nell'art. 39 del presente Regolamento.
8. Nei casi di abusi, così come nei casi in cui si accerti che il passo carrabile non è più corrispondente alle caratteristiche ed esigenze di cui al comma 2 del presente articolo, verrà disposta la revoca e la rimozione delle segnalazione a spese del titolare.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa specifica in materia (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e Regolamento di attuazione).

Art. 27 - Posteggi riservati alle persone diversamente abili

1. A seguito di istanza scritta e qualora ricorrano gravi condizioni di disabilità della persona interessata, è possibile assegnare, mediante ordinanza, un'area di posteggio gratuito da individuarsi in prossimità della residenza/dimora del richiedente, tramite posizionamento della relativa segnaletica verticale indicante gli estremi del contrassegno autorizzato e relativa segnaletica orizzontale prevista dal vigente Codice della Strada.
2. Per l'assegnazione dell'area di parcheggio di cui sopra, il richiedente:
 - a) deve essere in possesso del contrassegno europeo per parcheggio diversamente abili (non per invalidità temporanea);
 - b) non deve avere la proprietà o la disponibilità di un'area privata di parcheggio (box, cortili, ecc.) che sia accessibile o che possa essere resa facilmente accessibile, legata alla sua dimora;
 - c) deve essere residente nel Comune di Moncalvo o deve svolgere la sua attività lavorativa all'interno del territorio comunale.
3. Qualora il titolare del posteggio si trasferisca in altro Comune o non abbia più necessità di utilizzare il posteggio riservato, dovrà tempestivamente comunicarlo agli uffici comunali.

Art. 28 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività, possono essere riservate aree su sedime stradale a strutture ricettive, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole. La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore a 3 (tre) anni ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dieci e di superficie non superiore a metri quadrati quaranta. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Tecnico.

Art. 29 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante e dei relativi serbatoi deve essere presentata istanza all'ufficio SUAP, secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.
3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 30 - Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate, dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Per l'occupazione, anche in via provvisoria, dello spazio soprastante o sottostante al suolo pubblico con condutture, cavi ecc., è richiesto il possesso dell'atto di concessione comunale.
3. L'atto di concessione dovrà contenere le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, con riguardo al tracciato, all'altezza dei fili dal suolo, al tipo dei loro sostegni, alla qualità dei conduttori.

Art. 31 - Occupazione con ponti, scale etc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per traslochi, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad ore 6 (sei) e che non arrechino pericolo per la pubblica incolumità od intralcio alla circolazione pubblica.
2. È facoltà dei Comune chiedere idonee garanzie economiche per il ripristino dell'area oggetto di occupazione.
3. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 32 - Occupazioni occasionali soggette a comunicazione

1. Sono soggette a semplice comunicazione da presentare al Comando di Polizia Locale le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni di suolo pubblico di durata non superiore a 6 (sei) ore per le quali non è necessaria l'emanazione di un'ordinanza in materia di circolazione stradale (es. modifica alla viabilità, chiusura strada), riguardanti:
 - traslochi
 - manutenzione del verde, potatura alberi
 - piccoli interventi di manutenzione
 - iniziative politiche al di fuori del periodo elettorale
 - iniziative sindacali
 - iniziative religiose
 - iniziative culturali
 - raccolta firme
 - raccolta fondi
 - vendite di beneficenza
 - attività promozionali

- b) occupazioni effettuate dagli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi per una durata non superiore ad un'ora.
2. Le comunicazioni dovranno essere presentate almeno 15 (quindici) giorni prima dell'occupazione e si intendono consentite, salvo esplicito diniego.

Art. 33 - Occupazioni di altra natura

1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

CAPO VI - OCCUPAZIONI ABUSIVE E SANZIONI

Art. 34 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non corredate da idoneo titolo autorizzativo e dal preventivo pagamento della relativa tassa sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizione dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
3. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
4. L'applicazione della tassa, nel caso di occupazioni abusive perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime.

Art. 35 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 48 e di ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Responsabile del Servizio Tecnico, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi, comunque non inferiore a 3 (tre) giorni.
2. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

TITOLO II - DISCIPLINA TARIFFARIA

Art. 36 - Soggetti attivi e soggetti passivi

1. La tassa è dovuta al Comune, o dalla ditta concessionaria del servizio nel casi di affidamento del servizio in concessione, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 37 - Classe del Comune - Graduazione delle tariffe

1. Agli effetti della tassa di cui al presente Regolamento, il Comune di Moncalvo appartiene alla classe V (Comune fino a 10.000 abitanti).
2. Il territorio comunale è classificato in due categorie:
 - a) 1^a Categoria: centro abitato del capoluogo, così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992, approvato con delibera G.M. n. 161 in data 27/10/1993;
 - b) 2^a Categoria: frazioni e aree esterne al centro abitato del capoluogo.
3. Ai sensi dell'art. 42, c. 6, del D.Lgs. n. 507/1993 le tariffe sono determinate in base alle misure minime e massime previste dallo stesso Decreto che costituiscono i limiti di variazione delle tariffe riferiti alla prima categoria ed articolati nella seguenti proporzioni:
 - a) 1^a Categoria: 100%
 - b) 2^a Categoria: 70%.
4. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale in sede di approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale;
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 38 - Oggetto della tassa

1. Costituiscono oggetto tassabile:
 - a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico (con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile), nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture, cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
 - c) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e sulle aree private messe volontariamente a disposizione della collettività o comunque liberamente fruibili dalla collettività

Art. 39 – Criteri di determinazione della superficie tassabile

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo, purchè aggettanti almeno 50 centimetri dal filo del muro.
3. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, l'occupazione soprastante il suolo è determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree già occupate e regolarmente autorizzate.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a tassa viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica la tassa relativa all'occupazione principale.
5. Le superfici eccedenti i 1.000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 100 mq.
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq,
 - del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
7. Per i passi carrabili la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità "convenzionale" di un metro lineare.
8. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

9. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si applica autonomamente per ciascuna occupazione, fermo restando l'arrotondamento all'unità superiore.

Art. 40 - Tassazione, aumenti e riduzione delle tariffe

1. Per le **occupazioni permanenti** la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe in vigore rapportate alle categorie stradali secondo la classificazione del territorio comunale:
 - a) occupazioni di suolo: tariffa base;
 - b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: tariffa base ridotta del 50%.
2. Per le sotto indicate fattispecie di occupazione permanente si applicano le seguenti **riduzioni** della tariffa ordinaria:
 - a) **tende**, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico: riduzione al **30%**;
 - b) **passi carrabili**: riduzione al **50%**;
 - c) **divieto di sosta indiscriminata** sull'area antistante i passi carrabili a raso: riduzione al **20%**;
 - d) **passi carrabili costruiti direttamente dal Comune** che risultano non utilizzabili e non utilizzati: riduzione al **20%**;
 - e) **passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti**: riduzione al **30%**.
3. Per le **occupazioni temporanee** la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe giornaliere in vigore rapportate alle categorie stradali secondo la classificazione del territorio comunale:
 - a) occupazioni di suolo: tariffa base;
 - b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: tariffa base ridotta del 50%.
4. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta al 50%.
5. Per le occupazioni temporanee inferiori alle 24 ore la tassa si applica con le modalità di cui al precedente c. 3, in relazione alle ore di effettiva occupazione, sulla base della tariffa giornaliera, come segue:
 - a) fino a 12 ore: riduzione del 50%;
 - b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
6. Per le sotto indicate fattispecie di occupazione temporanea si applicano le seguenti **riduzioni** della tariffa ordinaria:
 - a) occupazioni con **tende e simili**: riduzione al **30%**;
 - b) occupazioni realizzate da **venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli** che vendono direttamente il loro prodotto: riduzione al **50%**;
 - c) occupazioni poste in essere con **installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**: riduzione al **20%**;
 - d) occupazioni realizzate in occasione di **manifestazioni politiche, culturali o sportive**: riduzione al **20%**;
 - e) occupazioni realizzate per l'**esercizio dell'attività edilizia**: riduzione al **50%**;
7. Per le occupazioni effettuate in occasione di **fiere, festeggiamenti, sagre e manifestazioni in genere**, con esclusione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e delle manifestazioni sportive o culturali, è prevista l'applicazione della **tassa a tariffa intera** (non sono previsti aumenti).
8. Per le occupazioni del suolo comunale con **distributori di carburante e di tabacchi** è dovuta una tassa fissa annuale calcolata secondo quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. e graduata in base alle categorie di classificazione del territorio comunale, come previsto nel su citato art. 48 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i..
9. Per le **occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto** da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfetariamente ed è commisurata al **numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa** prevista dall'art. 63, comma 2, lett. f) punto n. 1 del D.Lgs. n. 446/1997, come indicato nella Tabella 1 delle tariffe allegate al presente regolamento. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare annuo complessivo della tassa, anche per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a euro 516,46.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al precedente comma, un contributo "una tantum" pari al 30% delle spese di costruzione delle gallerie.

10. Per le **occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti** destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui alla Tabella 2 delle tariffe allegate al presente regolamento:
- fino a 1 km e fino a trenta giorni: tassa complessiva come in tariffa;
 - superiore a 1 km e fino a trenta giorni: tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50%.
- Per le occupazioni di cui sopra di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
- occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: maggiorazione del 30%;
 - occupazioni superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni: maggiorazione del 50%;
 - occupazioni di durata maggiore di centottanta giorni: maggiorazione del 100%.
11. Per le **occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato** nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati, applicando la tariffa base.
12. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 41 - Riduzione per occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti. Convenzioni.

- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione, con la riduzione delle tariffe del 50%.
- La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
 - la periodicità e le modalità di pagamento della tassa;
 - le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze di pagamento;
 - la revoca dell'autorizzazione per mancato rispetto delle scadenze di pagamento.
- Il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione deve avvenire anticipatamente per intero o a rate sempre anticipate. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto in caso di occupazione di durata superiore a sei mesi.
- Nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata.

Art. 42 - Esenzioni ed esclusioni

- Sono esentati dal pagamento della tassa:
 - i soggetti di cui all'art. 49, lett. a) del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni;
 - gli enti del "terzo settore" ai sensi dell'art. 82, D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore", a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), Legge 6 giugno 2016, n. 106. Nelle more della piena operatività del registro unico nazionale previsto dal Codice del Terzo Settore, l'esenzione si applica solo alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali;
 - i promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico, a condizione che l'area occupata non ecceda i 10 mq., ai sensi del comma 67, art. 3, Legge 549/1995;
 - i passi carrabili ai sensi del comma 63, art. 3, Legge 549/1995;
 - i passi carrabili che danno accesso ai fondi agricoli. Tale esenzione viene accordata a richiesta degli interessati, previa dimostrazione con idoneo documento, della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.
 - occupazioni occasionali con festoni, addobbi, fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili e religiose, purché non siano di

ostacolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, e di superficie non superiore a 0,50 mq.;

- g) occupazioni occasionali per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore;
 - h) occupazioni occasionali con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno, per operazioni di pronto intervento per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione, riguardanti infissi, pareti, tetti di durata non superiore a 6 ore;
 - i) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - j) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - k) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti diversamente abili;
 - l) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
2. Sono escluse dal pagamento della tassa:
- a) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow window, mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché scale di accesso e gradini, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 507/93;
 - b) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, ai sensi dell'art.42 comma 4, del D.Lgs. 507/93, così come indicato dalla legge n. 549/1995, comma 59, art. 3;
 - c) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, ai sensi del comma 62, art.3, Legge 549/95;
 - d) le occupazioni per interventi di pronta riparazione sulle reti dei sottoservizi (fognatura, acquedotto, gasdotto, pubblica illuminazione, ecc.) di durata non eccedente le 48 ore;
 - e) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dalla tassa non si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione delle opere;
 - f) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 43 - Denuncia

1. Per le occupazioni permanenti, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima i soggetti tenuti al versamento della tassa devono presentare all'Ufficio Tributi apposita denuncia utilizzando il modello predisposto dall'ufficio. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo.
2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia di cui al precedente comma 1 è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e con seggiovie e funivie, comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 44 - Versamento della tassa

1. La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite conto corrente postale o bonifico bancario intestato al Comune di Moncalvo, ovvero con altre modalità stabilite dall'Amministrazione.
2. Il versamento della tassa deve essere effettuato prima del rilascio della concessione, per l'intero anno in caso di occupazioni permanenti e per l'intero periodo in caso di occupazioni temporanee.
3. Per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione, il versamento della tassa per occupazioni permanenti deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. La tassa, se d'importo superiore ad € 258,00 può essere corrisposta in due rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio e luglio. In caso di occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze, oppure, se successiva al 31 luglio, in due rate di pari importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e al 31 dicembre, ovvero alla data di cessazione dell'occupazione se anteriore al 31 dicembre.
5. Sulle somme da versare deve essere operato l'arrotondamento, per difetto se la frazione è pari o inferiore € 0,49 o per eccesso se è superiore.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini, si applicano gli interessi nella misura indicata nel Regolamento Comunale delle Entrate.
7. La tassa di occupazione non è dovuta qualora l'importo da versare sia inferiore ad euro 5,00 (cinque). Tale importo si intende riferito alla tassa complessivamente dovuta per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
8. Il limite di cui al precedente comma non si applica agli importi dovuti per occupazioni temporanee.

Art. 45 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
2. Il predetto funzionario controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati, procede alla liquidazione del tributo ed agli accertamenti in rettifica o d'ufficio, secondo le disposizioni in materia, dispone i rimborsi e cura ogni altro adempimento connesso alla gestione contabile del tributo.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, sotto il controllo del Comune.

Art. 46 –Accertamento e riscossione coattiva

1. A seguito delle attività di cui al precedente articolo, il funzionario responsabile, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, e contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi indicati entro il termine di presentazione del ricorso. Nell'avviso viene indicato che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva, con aggravio a carico del contribuente degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento, in quanto l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, secondo quanto disposto dal comma 792, art. 1, Legge n. 160/2019.
3. La riscossione coattiva è affidata dal Comune al soggetto preposto alla riscossione nazionale da Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i., il quale, in qualità di soggetto legittimato, procederà alla riscossione coattiva delle somme richieste con l'avviso di accertamento di cui al precedente comma, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva (D.P.R. n. 602/1973), secondo quanto indicato nell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.
4. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, è effettuata a mezzo ruolo.

Art. 47 - Affidamento del servizio di accertamento e riscossione della tassa

1. Il servizio di accertamento e di riscossione ordinaria della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può essere affidato in concessione, nel rispetto della normativa vigente

Art. 48 - Sanzioni tributarie e amministrative

1. Per i casi di omessa o infedele denuncia si applicano le sanzioni previste dall'articolo 53 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, ovvero nella misura minima prevista.
2. Per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.
3. In caso di occupazioni abusive di suolo stradale o mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite ai sensi dell' art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
5. Le sanzioni di cui al presente regolamento si cumulano ad eventuali sanzioni previste da ulteriori norme di legge o regolamentari.

Articolo 49 - Disposizioni finali

1. Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convalidate sino alla loro naturale scadenza
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 507/93, al D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, e ai relativi regolamenti di esecuzione, nonché alle altre norme di leggi o di altri regolamenti vigenti.

Articolo 50 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.